

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE

TITOLO PRIMO

Operazioni preliminari e di apertura dell'Assemblea - Organi assembleari

Art. 1- Commissione per la verifica delle credenziali

Il Consiglio Nazionale nell'ultima sua riunione anteriore all'Assemblea Nazionale nomina la Commissione per la Verifica delle Credenziali (art. 11 del Regolamento). La Commissione è costituita da un Presidente, due Vice Presidenti e altri tre componenti scelti tra gli iscritti al MASCI e si insedia sul luogo dell'Assemblea almeno un'ora prima dell'ora fissata dal Consiglio Nazionale per l'apertura della accoglienza dei delegati. Prima del suo insediamento la Commissione riceverà dalla Segreteria nazionale elenchi in triplice copia dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all'Assemblea, suddivisi per regioni.

Art. 2 - Verifica delle credenziali

I delegati delle Comunità sono tenuti a presentarsi alla Commissione, mostrando le proprie credenziali, che verranno siglate ed immediatamente loro restituite. La presenza verrà segnata sugli appositi elenchi.

Ove un delegato regolarmente iscritto, impossibilitato a partecipare, sia stato sostituito dalla propria Comunità (art.11 del Regolamento), la Commissione ne depenna il nome dagli elenchi e vi aggiunge le generalità del sostituto, anche di altra Comunità. La sostituzione è comunicata dal Segretario Regionale su indicazione del Magister o suo delegato.

Al momento dell'apertura dell'Assemblea, la Commissione comunica al Presidente Nazionale il numero dei presenti. Successivamente fornirà lo stesso dato aggiornato al Presidente dell'Assemblea ogni volta che questi lo richiederà.

Art. 3 - Operazioni di apertura dell'Assemblea

Constatata la presenza del numero legale per la validità dell'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale, dichiaratala aperta, propone la nomina:

- a) del Presidente e del Vice Presidente;
- b) di due Segretari;
- c) del Comitato Mozioni
- d) del Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e quattro scrutatori;
- e) del seggio elettorale composto da un Presidente e due componenti.

Art. 4 - Ordine del giorno

Sulla base dello Statuto (art. 15.6.e) l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale è deciso dal Consiglio Nazionale.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale congiuntamente possono chiedere in qualunque momento, con apposita mozione d'ordine, l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti. In nessun caso questa procedura può essere utilizzata per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.¹

¹ È opportuno il richiamo allo Statuto nel caso che a qualcuno venisse in mente di discutere o votare l'ordine del giorno. Il nuovo articolo comprende una parte dell'art. 10 del precedente Regolamento per le Assemblee.

Art. 5 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea ne dirige i lavori curando la regolarità dello svolgimento².

Pone ai voti proposte e mozioni e proclama i risultati delle votazioni.

Cura che dei lavori svolti sia redatto il relativo verbale, che poi sottoscrive unitamente al Vice presidente e ai segretari.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza³.

Art. 6 - Segretari

I Segretari curano la redazione del verbale dell'Assemblea, contenente il resoconto dei lavori svolti e delle deliberazioni assunte e, in allegato, il relativo materiale (mozioni o interventi scritti).

Art. 7 - Collegio degli scrutatori

Il Collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto ad eccezione delle elezioni ad incarichi di persone, comunicandone i risultati al Presidente dell'Assemblea.

Art. 8 - Seggio elettorale

Il Seggio elettorale viene costituito per l'elezione a scrutinio segreto di incarichi di persone ai vari ruoli (Presidente, Segretario Nazionale, Consiglieri Nazionali, Revisori dei conti.): il Presidente del seggio elettorale sovrintende a tutte le operazioni di voto, verifica le credenziali siglate degli elettori, garantisce la riservatezza del voto, comunica al presidente dell'Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa documentazione ai Segretari.

Per tutelare la riservatezza del voto, nella sede del seggio devono essere predisposte due o più postazioni di voto.

Art. 9 - Documenti sottoposti all'Assemblea

I documenti e mozioni sottoposti all'Assemblea dal Consiglio Nazionale e dalle Assemblee Regionali sono inviati alle Regioni e alle Comunità almeno venti giorni prima della data di apertura dell'Assemblea. Emendamenti a tali documenti e mozioni possono essere proposti nel corso dell'Assemblea entro le ore 18 del giorno di apertura della stessa.

Solo in caso di assoluta necessità ed urgenza, mozioni specifiche e circostanziate possono essere proposte a firma congiunta del Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale, ovvero da almeno due terzi dei membri del Consiglio Nazionale, che ne depositeranno il testo presso la Presidenza dell'Assemblea entro le ore 18 del giorno di apertura della stessa. Emendamenti a tali mozioni possono essere presentate fino al momento della discussione⁴. In nessun caso tali mozioni possono essere usate per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.

Art. 10 - Comitato Mozioni

Per l'esame preliminare dei documenti e mozioni proposti, a norma del precedente articolo, dal Consiglio Nazionale e dalle Assemblee Regionali, delle mozioni di necessità e urgenza presentate in Assemblea, nonché degli emendamenti depositati relativi a tali documenti, è costituito un Comitato Mozioni nominato dal Consiglio Nazionale tra i membri dell'Assemblea e composto da un Presidente e due componenti.

Il Comitato Mozioni esamina i testi apportandovi, d'intesa coi presentatori, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, ovvero, in caso di testi concernenti argomenti analoghi, promuovendo un coordinamento e un'armonizzazione degli stessi. Ugualmente, qualora l'Assemblea costituisca delle Commissioni, il Comitato Mozioni provvederà, in accordo con i Presidenti delle medesime, ad armonizzare e coordinare i loro documenti che concernano argomenti analoghi.

² La frase tolta è stata fusa nell'attuale art. 11

³ Nuovo.

⁴ Questa clausola ("Emendamenti..." ecc.), nuova, è inserita nell'ipotesi che anche le mozioni "di assoluta necessità ed urgenza" siano emendabili.

Il Comitato Mozioni agisce anche come organo consultivo a disposizione del Presidente dell'Assemblea sulle questioni relative alla discussione di mozioni ed emendamenti⁵.

TITOLO SECONDO

Svolgimento dell'assemblea

Art. 11 - Ordine dei lavori e facoltà di intervento

Il Presidente dell'Assemblea cura che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno vengano trattati senza spostamenti e nel tempo previsto.

Il Presidente, tenendo conto del tempo a disposizione e del numero delle richieste di intervento, fissa preventivamente la durata massima degli interventi e, allo scadere del tempo, toglie irrevocabilmente la parola.

Il Presidente per garantire il rispetto dei tempi dell'Assemblea può fissare il numero massimo di interventi su un determinato punto in discussione.

Nella discussione nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.

Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione.

Coloro che chiedono di parlare hanno la parola nell'ordine di iscrizione, salvo diverso avviso del Presidente.

Coloro che intervengono nelle discussioni e nelle votazioni esprimono una volontà propria in forza del potere che loro deriva dallo "status" di membri dell'Assemblea.

Il Presidente indica le persone che faranno parte della Commissione deputata all'elaborazione finale delle Linee programmatiche 2013/16, tenuto conto del lavoro fatto in precedenza.

Art. 12 - Mozione d'ordine

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori tramite mozione d'ordine, riconosciuta tale dal Presidente dell'Assemblea⁶, hanno diritto di parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata essa entra immediatamente in vigore⁷.

Art. 13 - Commissioni

Con delibera dell'Assemblea possono essere costituite delle Commissioni incaricate di approfondire temi specifici. Il Presidente della Commissione, eletto con voto palese, provvede a stilare il documento finale dei lavori della Commissione sotto forma di mozione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente della Commissione per interventi di particolare interesse può dare la parola a soci non delegati nel corso dei lavori della Commissione.

Art. 14 - Mozioni, emendamenti e votazioni

Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più partecipanti all'Assemblea, può mettere ai voti una mozione per punti separati.

Qualora sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso al Presidente. Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti essa viene messa ai voti prima nella forma emendata, iniziando ove occorra

⁵ Clausola nuova, che codifica la prassi e raccoglie un elemento dell'art. 10 del precedente Regolamento per le Assemblee.

⁶ Concetto inserito in via generale nella clausola finale dell'art. 10

⁷ Clausola ora inserita nel nuovo articolo 4.

dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Nessuno può parlare due volte su una mozione - eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d'ordine - salvo il proponente per la replica al termine del dibattito

Art. 15 - Linee di indirizzo programmatico

L'Assemblea Nazionale approva le linee di indirizzo programmatico del Movimento per il successivo triennio. Esse sono coerenti con il Patto Comunitario e con lo Statuto e discendono dalle esperienze e dalle riflessioni realizzate nel Movimento e dalle sollecitazioni che esso accoglie dalla realtà sociale ed ecclesiale. Le linee di indirizzo programmatico, approvate nel corso dell'Assemblea, entrano in vigore solo dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono state approvate.

Il Consiglio Nazionale e conseguentemente il Comitato Esecutivo traducono le linee programmatiche in progetti ed attività, che offrono agli Adulti Scout occasioni di crescita permanente e di testimonianza.

Le proposte di indirizzo programmatico vengono elaborate, discusse e sottoposte ad approvazione dell'Assemblea sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle Regioni ed elaborate dal Consiglio Nazionale (art. 24 del Regolamento).

Per l'esame delle proposte di indirizzo programmatico il Presidente dell'Assemblea può proporre la costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso le varie parti delle proposte stesse sono distribuite tra i gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da membri del C.N. e/o del C.E., che provvedono ad una sintesi delle indicazioni emerse e le trasmettono all'apposita Commissione.

La Commissione provvede, sulla scorta delle sintesi ricevute, ad elaborare ove possibile, una proposta organica - ovvero due proposte alternative - di indirizzo programmatico in punti ben definiti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Relazioni del Presidente Nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale

In apertura dei lavori dell'Assemblea il Presidente Nazionale e l'Assistente Ecclesiastico Nazionale svolgono la propria relazione (o una sintesi di quanto inviato nei tempi previsti) sul triennio trascorso.

Tali relazioni sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Mozioni provvede alla formulazione di una mozione di approvazione evidenziando gli elementi che possono rappresentare indicazioni per il lavoro futuro.

Art. 17 - Maggioranze

La mozione di approvazione della relazione del Presidente Nazionale, le mozioni su argomenti di interesse generale del movimento, la proposta di indirizzo programmatico ed ogni altra mozione sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni (art.12.6 dello Statuto).

Art. 18 - Modifiche allo Statuto ed al Patto Comunitario

Entro l'ora fissata dal Consiglio Nazionale nel programma dell'Assemblea Nazionale possono essere presentati al Comitato Mozioni emendamenti alle proposte di modifica presentate a norma di Statuto; gli emendamenti dovranno indicare con precisione articolo e proposta alla quale fanno riferimento. Le proposte di modifica ed i relativi emendamenti dovranno esser corredati da una nota esplicativa. Non sono previsti altri momenti di presentazione di emendamenti.

Il Comitato Mozioni potrà, con l'accordo dei proponenti, armonizzare più emendamenti di analogo contenuto che si riferiscono alla stessa proposta di modifica.

Nel corso del dibattito e delle votazioni su modifiche allo Statuto ed al Patto Comunitario non è possibile la presentazione di mozioni d'ordine.

Nel tempo stabilito ogni presentatore ha diritto di illustrare, nei tempi fissati dalla Presidenza:

- le proposte di modifica
- gli emendamenti.

Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione; modifiche ed emendamenti proposti da più persone sono presentati un'unica volta.

A conclusione della fase di presentazione e di dibattito generale da contenere nei tempi previsti dall'o.d.g. si procede alla fase di votazione. Si procede in ordine di articolato.

Per ogni articolo vengono messe in votazioni le singole proposte di modifica, salvo esplicita rinuncia da parte del proponente. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli emendamenti, iniziando ove occorra dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare più radicale; al termine viene messa in votazione la proposta di modifica eventualmente emendata. Nel caso di più proposte di modifica relative allo stesso articolo, l'esame inizia dalla proposta che a giudizio del Presidente appare più radicale. Al termine dell'esame delle modifiche l'articolo viene messo in votazione nel suo complesso senza altri interventi.

Prima di ogni votazione si può avere un solo intervento a favore ed uno contro.

Conclusa l'approvazione dei singoli articoli il nuovo Statuto viene messo in votazione nel suo complesso. In fase di votazione dello Statuto nel suo complesso si possono avere tre interventi a favore e tre contro nei tempi fissati dalla Presidenza.

Gli emendamenti vengono approvati con la maggioranza assoluta dei votanti. Gli articoli modificati **e lo Statuto nel suo complesso vengono approvati a norma di Statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.**

Procedura analoga viene seguita per le modifiche al Patto Comunitario.

Art. 19 - Delibere comportanti oneri economici

Nel corso della discussione di delibere comportanti oneri economici deve essere necessariamente sentito il parere dell'Amministratore o, in sua assenza, del Presidente Nazionale o del Segretario Nazionale del Movimento. In siffatte delibere deve essere comunque indicato il limite di spesa e i criteri di reperimento dei fondi (capitoli di bilancio e/o eventuali nuove entrate).

Art. 20 - Elezioni a scrutinio segreto

Nel ritirare le schede elettorali i delegati votanti debbono consegnare al seggio elettorale la loro credenziale: in difetto non sono ammessi al voto.

Art. 21 - Norme finali

Eventuali modifiche allo Statuto, approvate nel corso dell'Assemblea, entrano in vigore solo dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono state approvate.

Ove occorra possono essere messe in discussione mozioni che prevedano norme transitorie al fine di rendere possibile una corretta ed agevole applicazione delle modifiche approvate.

Testo approvato dal C.N. del 24-26 maggio 2013